

Dichiarazione di nascita



La dichiarazione di nascita può essere resa da:

- uno dei due genitori, se uniti in matrimonio;
- dall'incaricato del Centro di nascita (Ospedale), dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata;
- dal padre e dalla madre congiuntamente, se la filiazione è naturale;
- da un procuratore speciale.

Cosa Occorre

- attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto;
- documento valido di identità personale del dichiarante;
- passaporto per i genitori stranieri, non titolari di carta di identità.

Modalità e tempi

- entro 3 giorni dalla nascita presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuto l'evento. In questo caso, la dichiarazione può contenere anche il riconoscimento contestuale del figlio naturale;
- entro 10 giorni presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza (nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre);

Se la dichiarazione di nascita viene resa dopo i 10 giorni, il genitore dichiarante dovrà indicare le ragioni del ritardo. In tal caso l'Ufficiale dello Stato Civile procederà alla formazione tardiva dell'atto e ne darà segnalazione al Procuratore della Repubblica.

I figli: un unico status

dal 1° gennaio 2013, la legge ha modificato le disposizioni in materia di **riconoscimento dei figli**, ed ha modificato l'ordinamento dello Stato Civile per quanto riguarda la disciplina del nome, con lo scopo di **eliminare ogni diseguaglianza** tra figli naturali e figli legittimi.